

*in visione file*

ROMA, - 4 MAG 2012



*Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti*  
Direzione Generale per i Porti

Prot. n. M\_IT/PORTI/ 5761  
Class. A.2.50/A.2.47

A. AFFARI ECONOMICI CORRELATIVI	
AREA AZIENDALE	
A. ISTITUZIONALE	X

CIRCOLARE N. 49

*a me*

16 MAG. 2012

3162

- A
- DIREZIONI MARITTIME  
LORO SEDI
  - AUTORITA' PORTUALI  
LORO SEDI
  - CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI
  - UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI  
LORO SEDI
- e, p.c.
- COMANDO GENERALE DEL  
CORPO DELLE CAPITANERIE DI  
PORTO  
SEDE
  - AGENZIA DEL DEMANIO  
Direzione normativa e contenzioso  
Via Barberini 38  
00187 ROMA
  - REGIONI COSTIERE  
TUTTE
  - COMUNI COSTIERI  
TUTTI
  - ASSOPORTI  
Corso Rinascimento  
ROMA

**OGGETTO:** Demanio marittimo. Dichiarazione di disponibilità dell'area, ai sensi dell'articolo 32 Legge n. 47/85.

Riferimento: Nota Agenzia del demanio-Direzione normativa e contenzioso protocollo 2012/10849/DNC in data 11 aprile 2012

Con la nota in riferimento relativa all'argomento l'Agenzia del demanio-Direzione normativa e contenzioso interessava questa Direzione generale, onde assicurare una uniformità di procedure amministrative da parte dei competenti Uffici marittimi.

L'argomento di cui trattasi, come noto, è stato oggetto nel tempo di svariate disamine da parte dell'Amministrazione, anche in relazione alle posizioni assunte dall'allora Ministero delle finanze e dai propri Uffici periferici.

Il quesito sottoposto dall'Agenzia del demanio deve essere risolto sulla base della vigente



normativa e delle circolari delle Amministrazioni competenti esaminando i due seguenti profili.

Il primo attiene alla individuazione dell'Amministrazione competente al rilascio della "dichiarazione di disponibilità" di cui alla Legge n. 47 del 28 febbraio 1985; il secondo attiene alla riconducibilità della relativa funzione amministrativa nell'ambito dell'avvenuto conferimento alle Autonomie territoriali in materia di demanio marittimo.

Per quanto attiene al primo punto si deve fare riferimento alla circolare n. 412 in data 25 ottobre 1985 dell'allora Ministero delle finanze, emanata proprio per fornire alcuni chiarimenti. In particolare circa "la *individuazione dell'Amministrazione statale competente a rilasciare la dichiarazione di "disponibilità".....*".

Afferma la circolare che è *"indubbio che, sulla base della normativa generale sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e di quella particolare contenuta in leggi speciali, tale valutazione non può che essere adottata, per i suoli di demanio pubblico, dall'Amministrazione statale cui per legge sono demandate la tutela e la gestione dei medesimi....."*

*"...la competenza al rilascio della "dichiarazione" spetta al Ministero della Marina mercantile per i suoli appartenenti al demanio marittimo; al Ministero dei lavori pubblici per i suoli del demanio idrico; al Ministero della difesa per i suoli del demanio militare;...."*

Il Ministero delle finanze riservava la propria esclusiva competenza, ovviamente, il rilascio della citata "dichiarazione" di disponibilità *"per i suoli del patrimonio indisponibile e per quelli del patrimonio disponibile"*.

Chiarita la allora competenza del Ministero della Marina mercantile, Amministrazione che curava *in toto* gli interessi pubblici in materia di demanio marittimo, l'esame si sposta sul secondo punto, e cioè se la funzione amministrativa in parola è oggi in capo alle Autonomie territoriali.

Non può non rilevarsi in proposito che il procedimento amministrativo in genere di sanatoria edilizia è chiaramente affidato alle Amministrazioni comunali che lo esercitano nel rispetto delle previsioni della Legge n.47/85 e successive modificazioni e del decreto legislativo n.380/2001 e successive modificazioni e che come tale sfugge al vaglio di altre Amministrazioni dello Stato che non siano quelle esplicitamente indicate nella normativa in materia.

Si ritiene, poi, di rappresentare che la Legge n.47/85 e successive modificazioni fonda il rilascio della "dichiarazione" nella volontà – da esprimere previamente – di provvedere al successivo rilascio della concessione amministrativa con la quale si consente l'uso del suolo.

La valutazione non può, così, che promanare dalla medesima Autorità che è competente al successivo rilascio della concessione demaniale marittima a valle del rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

Per quanto precede, si deve concludere che la funzione di cui trattasi è di competenza delle Autonomie territoriali, a seguito del conferimento delle funzioni amministrative sul demanio



marittimo, già da tempo operante, ai sensi del decreto legislativo n.112/98 e successive modificazioni.

Ciò detto, tuttavia, non potendo disconoscere che, con riferimento alla concreta fattispecie in esame (realizzazione di opere abusive sul demanio marittimo) diversi poteri operano su piani di interesse e per finalità diverse - come chiarito dall'Avvocatura generale dello stato nel parere n.3656 del 18 ottobre 1986 - non si può non tener conto delle competenze relative agli interessi che proprio la legge di attribuzione intende salvaguardare, e che fanno capo allo Stato, e segnatamente a:

- codeste Autorità marittime per gli apprezzamenti connessi agli usi della navigazione ed alla sicurezza della navigazione e, nella loro più ampia accezione, alla salvaguardia dell'idoneità ed usufruibilità per i pubblici usi del mare dei beni del demanio marittimo;
- all'Agenzia del demanio per i profili dominicali, trattandosi di beni che, verosimilmente, al termine della concessione (articolo 49 del codice della navigazione) saranno acquisiti dallo Stato quali pertinenze demaniali marittime come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione.

Ne discende, per quanto di competenza, che le valutazioni delle Capitanerie di porto, titolari di una posizione di garanzia di livello generale sulla corretta fruibilità dei beni demaniali marittimi, ed ancor di più sulla sicurezza della navigazione, devono avere ingresso nel procedimento in parola.

Pertanto, si ritiene opportuno delineare la seguente procedura, secondo il principio della cooperazione, peraltro, chiaramente espresso nella normativa in esame.

Il Capo del Compartimento marittimo, una volta interessato dall'Amministrazione comunale, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla-osta nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di disponibilità dell'area demaniale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 47/1985. I pareri da acquisire, ai fini del rilascio del predetto nulla osta, sono quelli dei seguenti Uffici:

- a) il Capo del Circondario marittimo, ai fini della sicurezza della navigazione;
- b) l'Agenzia del demanio per i profili dominicali;
- c) il Provveditorato per le Opere pubbliche, qualora ritenuto opportuno, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (parte marittima).

Quanto sopra, fatta salva la possibilità, dopo la predetta accurata ed autonoma propria istruttoria, di partecipare all'eventuale conferenza dei servizi indetta dai Comuni e di esprimere in quella sede le proprie determinazioni, in luogo del rilascio del nulla osta, stante l'effetto giuridico di tipo sostitutivo delle conferenze dei servizi decisorie tese, appunto, allo scopo di pervenire a



decisioni pluristrutturate sostitutive dei provvedimenti delle Amministrazioni partecipanti.

In definitiva, scopo della presente è quello di armonizzare le precedenti disposizioni di cui alla circolare 5171416 del 7 maggio 1986 del Ministero della marina mercantile, la quale, laddove incompatibile, è abrogata.

Riguardo al demanio marittimo gestito dallo Stato (porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, ai sensi della legge 84/94 e delle intese Stato-Regioni), secondo l'ormai noto riparto di competenze, la dichiarazione di disponibilità dell'area demaniale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 47/1985, dovrà essere rilasciata dal Presidente dell'Autorità portuale o dal Capo del Compartimento marittimo.

Nel caso in cui il rilascio è di competenza del Presidente dell'Autorità portuale, quest'ultimo interessa il Capo del Compartimento marittimo competente, ai fini del nulla osta nei termini sopradescritti.

Restano confermate:

- 1) le competenze di tipo urbanistico in capo alle Amministrazioni comunali, oltre quelle – si ribadisce – circa ogni attività finalizzata al coordinamento delle descritte azioni amministrative;
- 2) le precedenti disposizioni emanate riguardo al nulla osta di cui all'articolo 55 del codice della navigazione.

Le Autorità marittime e le Autorità portuali sono pregate di dare un cenno di assicurazione, esclusivamente a mezzo fax (06/59084307).

È copia conforme all'originale

Tenente di Vascello (CP)

Leonello SALVATORI



Il Direttore Generale

Dott. Cosimo Caliendo